



Nn. 1720, 97, 116, 129, 363, 462, 622, 669, 685,
951, 1127, 1242, 1444, 1482, 1487, 1601,
1667, 1692, 1716, 1732, 1778, 1783 e 1916-A

Relazione orale
Relatore CICOLANI

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI IN SEDE REDIGENTE DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

Comunicato alla Presidenza il 5 maggio 2010

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (n. 1720)

*approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
della Camera dei deputati il 21 luglio 2009,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati ZELLER e BRUGGER (44); CONTENTO (419); Anna Teresa FORMISANO e Nunzio Francesco TESTA (471); META, ALBONETTI, BARBI, BOFFA, BONAVITACOLA, Enzo CARRA, Marco CARRA, FIANO, LOVELLI, SARUBBI, TULLO, VELO e ZUNINO (649); CARLUCCI (772); LULLI, BELLANOVA, MARCHIONI, MARIANI, TRAPPOLINO e VELO (844); CONTE (965); VELO, AMICI, BERRETTA, BORDO, BRANDOLINI, CARDINALE, Enzo CARRA, CECCUZZI, CODURELLI, COLANINNO, DE BIASI, FEDI, FERRARI, FONTANELLI, FRONER, LENZI, LOVELLI, LULLI, MARANTELLI, MARCHI, MARIANI, MOTTA, PIZZETTI, RIGONI, ROSSA, SAMPERI, SARUBBI, SBROLLINI, SCHIRRU, TULLO, VANNUCCI, VICO, VIOLA e ZUNINO (1075); BOFFA, BOCCI, Enzo CARRA, NARDUCCI, SAMPERI e VELO (1101); VELO, ARGENTIN, BOFFA, BRANDOLINI, Enzo CARRA, DE BIASI, FEDI, FERRARI, FIANO, GIACHETTI, GRASSI, LULLI, MARCHI, MOTTA, PIZZETTI,

SCHIRRU, SERVODIO e ZUNINO (1190); VANNUCCI (1469); LORENZIN, BERGAMINI, CESARO, SIMEONI e TESTONI (1488); MOFFA, SIMEONI, BARBARESCHI, NIZZI, PROIETTI COSIMI, GAROFALO, LORENZIN, BERGAMINI, TAGLIALATELA, IAPICCA, PISO, TESTONI, Antonino FOTI, LANDOLFI e BIASOTTI (1717); MINASSO, LULLI, ABRIGNANI, BARBIERI, BENAMATI, BERNINI BOVICELLI, Marco CARRA, CASSINELLI, CASTIELLO, CATANOSO, CESARO, CICCIOLI, DIVELLA, Antonino FOTI, GIBELLI, HOLZMANN, LAMORTE, Giulio MARINI, MISTRELLO DESTRO, PORCU, RAISI, SCANDROGLIO, SCHIRRU, TEMPESTINI, TIDEI, TORRISI, VELLA, VERSACE e VIGNALI (1737); GIAMMANCO (1766); Guido DUSSIN, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, Luciano DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, Giancarlo GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MACCANTI, Laura MOLTENI, Nicola MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, PAOLINI, PASTORE, PIROVANO, POLLEDRI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI (1998); COSENZA (2177); BARBIERI (2299); STASI (2406); BRATTI e MOTTA (2480)

e dei disegni di legge nn. 2322 e 2349 d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 luglio 2009

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (n. 97)

d'iniziativa dei senatori Marco FILIPPI, AMATI, BARBOLINI, BASSOLI, CARLONI, CASSON, CHIURAZZI, DELLA SETA, GARRAFFA, MAGISTRELLI, MONGIELLO, PASSONI, VIMERCATI e VILLARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli (n. 116)

d'iniziativa del senatore CUTRUFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168 (n. 129)

d'iniziativa dei senatori PORETTI e PERDUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide (n. 363)

d'iniziativa del senatore GARRAFFA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008

Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (n. 462)

d'iniziativa del senatore CICOLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2008

Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (n. 622)

d'iniziativa dei senatori BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2008

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (n. 669)

d’iniziativa del senatore DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2008

Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (n. 685)

d’iniziativa del senatore DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2008

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (n. 951)

**d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, RUSSO, MASCITELLI, PEDICA,
BIONDELLI, DEL VECCHIO, SANGALLI, SERRA e ASTORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2008

Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme
legate alla sicurezza stradale (n. 1127)

d’iniziativa del senatore CUTRUFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2008

Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione
delle patenti di guida e nautiche (n. 1242)

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008

Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (n. 1444)

d’iniziativa dei senatori D’AMBROSIO LETTIERI, QUAGLIARIELLO, TOMASSINI, BARELLI, BIANCONI, BOLDI, CALABRÒ, DE LILLO, DI GIACOMO, DI STEFANO, FOSSON, GHIGO, MALAN, MASSIDDA, MAZZARACCHIO, PICCONE, RIZZOTTI, SACCOMANNO, SALTAMARTINI, TANCREDI, TOTARO, VICECONTE e CAMBER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 2009

Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (n. 1482)

d’iniziativa dei senatori SARO, CAMBER e PASTORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2009

Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (n. 1487)

d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2009

Modifica all’articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici (n. 1601)

d’iniziativa dei senatori ZANETTA, PALMIZIO, ZANOLETTI, FLUTTERO, GALLONE e SCIASCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2009

Modifiche all'articolo 201 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di accertamento e notifica di infrazione (n. 1667)

d'iniziativa del senatore MUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2009

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza
della mobilità ciclistica e pedonale (n. 1692)

d'iniziativa del senatore PINZGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2009

Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti
per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo
in materia di riordino della segnaletica stradale (n. 1716)

**d'iniziativa dei senatori BUBBICO, Marco FILIPPI, ARMATO, BOSONE,
CAROFIGLIO, CERUTI, FIORONI, GASBARRI, GRANAIOLA, DONAGGIO,
LIVI BACCI, MARCUCCI, MARINARO, MERCATALI, PEGORER, RANUCCI,
Paolo ROSSI, SCANU, GARRAFFA, SANGALLI, SBARBATI e TOMASELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2009

Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli (n. 1732)

**d'iniziativa dei senatori COMINCIOLI, GRILLO, PAPANIA, MENARDI, Marco
FILIPPI, CICOLANI, STIFFONI, DE TONI, CUFFARO, VILLARI, BALDINI,
BORNACIN, BUTTI, CAMBER, DONAGGIO, FISTAROL, GALLO, IZZO,
MAGISTRELLI, MORRI, MURA, MUSSO, SIRCANA, VIMERCATI e ZANETTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2009

Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore (n. 1778)

d'iniziativa dei senatori FLERES e ALICATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2009

Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale,
in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti
derivanti dalla circolazione stradale (n. 1783)

**d'iniziativa dei senatori DE LILLO, DI GIACOMO, CONTINI, LENNA, PASTORE,
Leopoldo DI GIROLAMO, TOTARO, MAZZARACCHIO e CICOLANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2009

Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli (n. 1916)

d'iniziativa del senatore SANCIU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 DICEMBRE 2009

assorbiti nel disegno di legge n. 1720

NONCHÈ SULLE

PETIZIONI

del signor Francesco Di Pasquale (n. 42)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2008

del signor Francesco Di Pasquale (n. 79)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2008

del signor Francesco Di Pasquale (n. 84)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2008

del signor Francesco Di Pasquale (n. 99)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2008

del signor Francesco Di Pasquale (n. 153)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2008

del signor Salvatore Acanfora (n. 220)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2008

del signor Salvatore Acanfora (n. 231)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2008

del signor Salvatore Acanfora (n. 277)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2008

del signor Francesco Di Pasquale (n. 291)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2008

del signor Francesco Di Pasquale (n. 292)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2008

del signor Francesco Di Pasquale (n. 348)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2008

del signor Francesco Di Pasquale (n. 353)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2008

del signor Francesco Di Pasquale (n. 377)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2008

del signor Francesco Di Pasquale (n. 387)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2008

della signora Gabriella Cucchiara (n. 433)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2008

del signor Francesco Di Pasquale (n. 472)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2008

del signor Francesco Di Pasquale (n. 513)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2009

del signor Francesco Di Pasquale (n. 514)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2009

del signor Francesco Di Pasquale (n. 546)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2009

del signor Francesco Di Pasquale (n. 635)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2009

del signor Alessandro Rocchi (n. 670)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2009

del signor Francesco Di Pasquale (n. 731)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2009

del signor Francesco Di Pasquale (n. 776)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2009

del signor Francesco Di Pasquale (n. 804)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2009

del signor Francesco Di Pasquale (n. 833)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2009

E

del signor Francesco Di Pasquale (n. 834)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2009

INDICE

Pareri:

- della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i> 11
- della 2 ^a Commissione permanente	» 13
- della 5 ^a Commissione permanente	» 15

Disegni di legge:

- n. 1720: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	» 19
- n. 97, d'iniziativa del senatore Marco Filippi ed altri	» 129
- n. 116, d'iniziativa del senatore Cutrufo	» 133
- n. 129, d'iniziativa dei senatori Poretti e Perduca	» 138
- n. 363, d'iniziativa del senatore Garraffa	» 139
- n. 462, d'iniziativa del senatore Cicolani	» 140
- n. 622, d'iniziativa del senatore Belisario ed altri	» 142
- n. 669, d'iniziativa del senatore Divina	» 143
- n. 685, d'iniziativa del senatore Divina	» 144
- n. 951, d'iniziativa del senatore Lannutti ed altri	» 145
- n. 1127, d'iniziativa del senatore Cutrufo	» 146
- n. 1242, d'iniziativa del senatore Costa	» 148
- n. 1444, d'iniziativa del senatore D'Ambrosio Lettieri ed altri	» 149
- n. 1482, d'iniziativa del senatore Saro ed altri	» 150
- n. 1487, d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto ...	» 153
- n. 1601, d'iniziativa del senatore Zanetta ed altri	» 155
- n. 1667, d'iniziativa del senatore Musso	» 156
- n. 1692, d'iniziativa del senatore Pinzger	» 157
- n. 1716, d'iniziativa del senatore Bubbico ed altri	» 163
- n. 1732, d'iniziativa del senatore Comincioli ed altri	» 167
- n. 1778, d'iniziativa dei senatori Fleres e Alicata	» 168
- n. 1783, d'iniziativa del senatore De Lillo ed altri	» 169
- n. 1916, d'iniziativa del senatore Sanciu	» 171
Petizioni	» 172

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

sul disegno di legge n. 1720 e su emendamenti

19 gennaio 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 3, all'articolo 3, comma 3, all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 4, l'improprietà di individuare puntualmente con legge le modifiche regolamentari conseguenti alla nuova disciplina legislativa. Appare più corretto che la legge preveda, in via generale, l'obbligo, in capo al Governo, di adeguare la normativa regolamentare alle modifiche legislative introdotte.

Esaminati altresì i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 01.1 e 01.2 parere non ostativo, segnalando l'opportunità che, al capoverso 2-*bis*, il piano regionale, provinciale e comunale ivi previsto sia redatto in coerenza con il piano nazionale, di cui al vigente comma 3 della disposizione oggetto della novella;

– sugli emendamenti 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6 parere non ostativo, nel presupposto che gli obblighi di cui al comma 6 della disposizione oggetto della novella siano riferibili alla sicurezza pubblica che, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, giustifica il ricorso al potere sostitutivo del Governo;

– sugli emendamenti 3.0.3, 21.2 e 42.1 parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate sul testo;

– sull'emendamento 4.0.1 parere non ostativo, a condizione che i commi 1, 2 e 3 siano soppressi, in quanto recano disposizioni lesive delle competenze e delle funzioni degli enti locali in materia e a condizione che, al comma 7, sia introdotta la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nella procedura di adozione del decreto ivi previsto;

– sugli emendamenti 33.0.4, 33.0.5, 33.0.6 e 33.0.7 parere non ostativo, a condizione che, al capoverso 9, non sia preventivamente indivi-

duato con legge statale lo strumento con cui l'ente locale esercita le facoltà ivi previste;

– sull'emendamento 34.0.10 parere non ostativo, segnalando, al comma 5, l'improprietà di introdurre un aggravamento procedurale nell'adozione delle disposizioni integrative e correttive ivi previste;

– sull'emendamento 34.0.13 parere non ostativo, rilevando che le norme contenute ai commi 2 e 3 appaiono indeterminate in riferimento all'oggetto e alle modalità del trasferimento, tra Stato e Regioni, di strade e singoli tronchi di strade, in relazione all'esigenza di rispettare il corretto riparto di competenze in materia di reti stradali e autostradali;

– sull'emendamento 40.0.1 parere non ostativo, segnalando, al comma 3, l'improprietà della formulazione: «con il medesimo decreto», non essendo chiaro quale sia lo strumento normativo cui la disposizione si riferisce;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

16 febbraio 2010

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 2.0.100, parere non ostativo, segnalando, al comma 3-*sexies*, l'opportunità che la disciplina ivi prevista sia definita con un atto normativo di natura regolamentare piuttosto che con un provvedimento dirigenziale;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

**PARERI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

sul disegno di legge n. 1720 e su emendamenti

(Estensore: MAZZATORTA)

3 febbraio 2010

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– relativamente all'articolo 25 sarebbe necessario valutare la congruità della cauzione ivi prevista con quanto stabilito in materia di obbligazioni delle somme pecuniarie;

– con riguardo all'articolo 27, comma 1, lettera *b*), capoverso 3-*ter*, sarebbe opportuno non prevedere, al fine di non aggravare la funzionalità dei tribunali, la impugnabilità delle ordinanze maturate con le quali il giudice di pace può sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: MAZZATORTA)

27 aprile 2010

La Commissione, esaminati gli emendamenti 8.100, 21.100 (testo 2), 23.10 (testo 2), 23.18 (testo 2) e 30.100 al provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

su un ulteriore emendamento

(Estensore: MAZZATORTA)

4 maggio 2010

La Commissione, esaminato l'emendamento 23.0.4000 (testo 2) al provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

su un ulteriore emendamento

(Estensore: BERSELLI)

5 maggio 2010

La Commissione, esaminato l'emendamento 34.0.500, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 1720

(Estensore: FLERES)

20 gennaio 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine agli articoli 28 (limitatamente ai commi 1, lettera *a*) e 5-*ter*) e 33. Esprime parere di semplice contrarietà in ordine agli articoli 18 (limitatamente ai commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*) e 28 (limitatamente ai commi 5-*bis* e 5-*quinquies*). Esprime, infine, parere non ostativo, sui restanti articoli del testo.

su emendamenti

(Estensore: FLERES)

21 gennaio 2010

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1 (limitatamente al comma 1, lettera *c*)), 01.2 (limitatamente al comma 1, lettera *b*)), 1.0.4, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 3.14. Esprime inoltre parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.0.3 (limitatamente al comma 6). Esprime infine parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti sino all'articolo 3, esclusi gli emendamenti aggiuntivi al medesimo articolo.

su emendamenti

(Estensore: FLERES)

10 marzo 2010

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.100, 4.0.2 (limitatamente alla lettera *c*), 4.0.3, 6.14, 6.17, 6.18. Esprime invece parere di semplice contrarietà sulle proposte 6.19 e 6.20. Esprime altresì parere di nulla osta su tutte le restanti proposte emendative riferite sino all'articolo 13. Resta sospeso il parere su tutti i restanti emendamenti riferiti a partire dall'articolo 14.

su emendamenti

(Estensore: VACCARI)

31 marzo 2010

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 14 a 17, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 16.3 (limitatamente alle lettere *a*), *c*) ed *e*), 15.12, 16.5, 16.10, 16.12 e 16.14.

Esprime poi parere non ostativo su tutte le restanti proposte riferite agli articoli da 14 a 17, ad eccezione delle proposte 14.5, 17.0.1 e 17.0.2 sulle quali il parere è di contrarietà semplice.

Resta sospeso il parere su tutti i restanti emendamenti riferiti a partire dall'articolo 18.

su testo ed emendamenti

(Estensore: VACCARI)

14 aprile 2010

La Commissione, a parziale rettifica del parere reso sul testo, esprime parere non ostativo sull'articolo 18, comma 12-*bis*, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a tale capoverso, dopo le parole:

«n. 381» siano aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle strade in concessione».

Esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 18 a 32, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17 e 18.18, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia rispettata la medesima condizione posta sul comma 12-*bis*.

Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 21.2, 21.0.2, 22.1, 23.0.8, 23.0.8 (testo 2), 23.100, 26.3, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.9, 28.16 e 28.0.1.

Esprime poi parere di semplice contrarietà sulle proposte 23.0.101 (limitatamente alle lettere *c*) e *d*)), 26.2 e 26.0.1.

Esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti 28.12, 28.13, 28.14 e 28.15, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le modifiche proposte negli emendamenti siano all'interno della quota del 50 per cento. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti fino all'articolo 32.

Il parere resta sospeso sugli emendamenti a partire dall'articolo 33 e sull'emendamento 16.1000.

su emendamenti

(Estensore: FLERES)

20 aprile 2010

La Commissione, esaminati i restanti emendamenti, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 33.0.8, 33.0.9, 34.0.8, 34.0.11, 34.0.15, 34.0.9, 34.0.14, 36.0.1, 40.0.1, 40.0.3, 41.0.3, 43.0.2, 43.0.3, 44.1, 45.1, 41.0.5 e 43.0.1. Esprime altresì parere di semplice contrarietà sulle proposte 33.0.4 e 33.0.5. Esprime poi parere non ostativo alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che al comma 5 della proposta 33.0.12 sia aggiunto il seguente periodo: «per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere» e che al comma 7 le parole: «del decreto legislativo di cui al comma 1», siano sostituite dalle altre: «di cui al presente articolo»;

– che alla proposta 16.1000 (testo 2) le parole: «a carico dell'utenza» siano sostituite dalle parole: «a carico del richiedente».

Esprime infine parere non ostativo sulle restanti proposte.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: FLERES)

4 maggio 2010

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.0.3 (testo 2), 2.0.100 (testo 2), 23.100 (testo 3), 25.100 (testo 2), 28.100 (testo 4), 28.0.1 (testo 2), 33.100 (testo 2), 33.0.12 (testo 2), 42.0.1 e 45.1 (testo 2) relativi al disegno di legge, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.3 (testo 2), 2.0.100 (testo 2) (limitatamente al comma 2), 25.100 (testo 2), 28.0.1 (testo 2), 33.100 (testo 2) e 42.0.1.

Esprime poi parere di semplice contrarietà sull'emendamento 23.100 (testo 3).

In relazione all'emendamento 28.100 (testo 4), il parere è di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 3-*bis*, dopo le parole: «maggiori entrate» siano inserite le seguenti: «spettanti allo Stato e derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni», e che il comma 3-*ter* sia sostituito dal seguente:

«3-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dalla presente legge affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal comma 3-*bis* del presente articolo».

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 6, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)

1. La lettera *e*) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», è sostituita dalla seguente:

«*e*) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI
DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)

1. *Identico.*

2. Al comma 1, alinea, dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli» sono soppresse.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza pneumatici di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Gli pneumatici di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237 del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

4. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

3. *Identico.*

«3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza **sistemi, componenti ed entità tecniche soggetti ad omologazione** di tipo non omologato, **oppure privi della richiesta marcatura**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. **I sistemi, i componenti e le entità tecniche** di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;

b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».

Art. 2.

(*Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida*)

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

«13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

6. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore annota **sul documento** di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».

Art. 2.

(*Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida*)

1. *Identico:*

«13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni».

2. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano, alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa in ordine di marcia di cui al presente comma non può superare il limite massimo di una tonnellata. **Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano** la riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».

3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 2 del presente

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni **ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI**».

2. *Identico:*

«7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, **GPL**, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa **a vuoto**, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano **o GPL**, alla massa delle bombole **di gas metano o GPL** e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa **a vuoto** di cui al presente comma non può superare **il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata**. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di competizioni sportive su strada)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento»;

b) il terzo periodo del comma 9 è soppresso;

c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada» sono

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(*Modifiche agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade*)

1. All' articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico» sono

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica»;

d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di scorta tecnica».

Art. 5.

(*Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonché abrogazione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade*)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera f), le parole: «gettare o» sono soppresse;

2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000»;

c) al comma 4, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».

2. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1»;

b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente».

2. Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

b) al comma 7, **nel terzo periodo la parola «cartelli» è sostituita dalla seguente: «segnali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:** «Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente»;

c) al comma 13-bis, **secondo periodo, dopo le parole: «del proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti: «; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario»;**

d) dopo il comma 13-quater è aggiunto il seguente:

«13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater».

3. Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, **da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.**

3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale.

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) **e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.**

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

6. L'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnaletica stradale)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «in caso di urgenza e necessità» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale»;

b) al comma 13, le parole: «del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnali luminosi)

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)

1. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992 **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- a)* i motocicli;
- b)* i tricicli;
- c)* i quadricicli;
- d)* le autovetture;

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 8.

(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi)

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non rientrano nella definizione di veicolo:

a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;

b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore».

2. All'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «riservate ai pedoni» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)

1. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. *Identico:*

- a)* i motocicli **con o senza sidecar**;
- b)* *identica*;
- c)* *identica*;
- d)* *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale»;

b) al comma 4, le parole: «un'auto-vettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida)

1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».

2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «procede al ritiro del documento di

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

e) *identica*;
f) *identica*;

g) *identica*».

soppressa

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

Art. 6.

(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi)

1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 11.

(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni)

1. *Identico:*

«2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, **o di sede se si tratta di persona giuridica**, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione dalla circolazione»;

b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;

c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12».

3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e le targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;

b) al secondo periodo, le parole: «e delle targhe» sono soppresse.

4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli».

5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

2. *Identico*:

a) *identico*:

«3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione **o sospensione** dalla circolazione»;

b) *identica*;

c) *identica*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1, 2, lettera *a*), e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b*), e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA).

6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-*bis*, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera *a*), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera *b*), del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera *b*), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-*bis*, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera *a*), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere **dal sesto mese successivo alla** data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 94-bis. - (*Divieto di intestazione fittizia dei veicoli*). - 1. Le formalità di cui agli articoli 93 e 94 nonché il rilascio o l'aggiornamento del certificato di circolazione e delle targhe di cui all'articolo 97 non possono essere effettuati quando l'acquirente, l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbia il possesso del veicolo e compia l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 12.

(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)

1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«**4-bis** Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ai sensi del comma 1, è registrato nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, anche al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3»;

b) al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis».

2. Identico:

«Art. 94-bis. - (*Divieto di intestazione fittizia dei veicoli*). - 1. **Dalla carta di circolazione di cui all'articolo 93 ovvero dal certificato di circolazione di cui all'articolo 97 deve risultare in modo chiaro e diretto il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo. I predetti documenti non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda l'effettuazione di una delle formalità di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione.

3. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b*), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono disciplinati i casi, i criteri e le modalità con le quali l'archivio di cui ai citati articoli 225, comma 1, lettera *b*), e 226, comma 5, e il PRA segnalano agli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, le fattispecie che, anche per le particolari condizioni dei soggetti interessati o per l'elevato numero di veicoli coinvolti, siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda **o abbia ottenuto il rilascio dei documenti** di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, **nonché al soggetto proprietario dissimulato.**

Soppresso

3. Il veicolo in relazione al quale è **rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto** di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b*), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Con **uno o più decreti** del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono **dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al primo periodo del comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al secondo periodo del predetto comma 1».**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)

1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;

b) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

3. *Identico.*

Art. 13.

(Modifica all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di duplicato della carta di circolazione)

1. All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «carta di circolazione,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale,».

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)

1. *Identico:*

a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro **389** a euro **1.556** è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;

b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594»;

c) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

Art. 9.

(*Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole*)

1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuti ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento.

3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile».

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del re-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 15.

(*Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

golamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalità.

Art. 10.

(*Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata*)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma *2-bis*, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma *1-bis* può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 16.

(*Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli*)

1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis. Identico.*

1-ter. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis* si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del citato comma 1-*bis*.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-*bis*.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-*sexies* del presente articolo».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

1-quater. Identico.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis* si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con **chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minore** autorizzato ai sensi del citato comma 1-*bis*.

1-sexies. Identico.

1-septies. Identico»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-*quater* del citato articolo 115.

Art. 11.

(*Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori*)

1. Al comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: «finale» è soppressa;

b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta al-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

b) al comma 2, lettera *b)*, le parole «fino a sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settanta».

2. *Identico.*

Art. 17.

(*Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-*bis*, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12.

(*Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida*)

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole:

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 18.

(*Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

«superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano».

2. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 19.

(Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida)

1. Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: «nonché» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-*bis*, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole)

1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»;

b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida».

2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 20.

(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera *a*) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera *b*) del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria»;

b) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;

c) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: «L'autoscuola deve» sono inserite le seguenti: «svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria.»;

2) al secondo periodo, le parole da: «le dotazioni complessive» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico:*

***a*) al comma 2 dopo le parole: «da parte delle province» sono aggiunte le seguenti: «, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-*bis*»;**

***b*) *identica*;**

***c*) *identica*;**

***d*) *identica*;**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis*. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni»;

e) al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;» sono inserite le seguenti: «le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma *7-bis*;»;

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«*10-bis*. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

e) *identica*;

f) al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;» sono inserite le seguenti: «le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma *7-bis*; **i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma *10-bis*, lettera *b*)**;»;

g) *identico*:

«*10-bis*. *Identico*:

a) *identica*;

b) da soggetti **accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10**»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

g) dopo il comma 11-*bis* sono inseriti i seguenti:

«11-*ter*. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla provincia territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

11-*quater*. La provincia territorialmente competente dispone l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-*ter*, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma»;

h) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma 7-*bis*».

6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I costi relativi all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10 e 10-*bis* dell'articolo

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

h) identico:

«11-*ter*. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla **regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano**, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

11-*quater*. **La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono** l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-*ter*, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma»;

i) *identica.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Con il decreto di cui al comma 5-*septies* dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-*ter* dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo.

Art. 14.

(*Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida*)

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità»;

b) al secondo periodo, le parole: «ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità» sono sostituite dalle seguenti: «i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

8. *Identico.*

Art. 21.

(*Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del duplicato della patente di cui al precedente periodo»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)

1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)

1. *Identico:*

a) al comma 4, dopo le parole «recuperare 9 punti» è inserito il seguente periodo: «La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

a) al comma 6, le parole: «A tale fine,» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*6-bis.* Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-*bis* - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 3», «Comma 9 - 6» e «Comma 9-*bis* - 10»;

b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

b) al comma 6, le parole: «A tale fine,» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, » **ed il terzo periodo è soppresso;**

c) *identica.*

2. I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5 e 9 - 5», «Commi 6 e 11 - 10» e «Comma 10 - 2»;

c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse;

d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5 e 9 - 5», «Commi 6 e 11 - 10» e «Comma 10 - 2»;

e) dopo il capoverso «Art. 187» è inserito il seguente: «Art. 188 - Comma 4 - 2»;

f) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «**Comma 5 per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo - 5**», «**Comma 6 - 10**», «**Comma 7 primo periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo - 5**» e «**Comma 8 - 2**»;

c) *identica*;

d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «**Comma 5 per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo - 5**», «**Comma 6 - 10**», «**Comma 7 primo periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo - 5**» e «**Comma 8 - 2**»;

e) dopo il capoverso «Art. 186» è inserito il seguente: «**Art. 186-bis - Comma 2 - 5**»;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) all'ultimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti».

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida)

1. **Al comma 2** dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «in servizio permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»;

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.

(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida)

1. **All'articolo 119** del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al comma 2**, al secondo periodo, dopo le parole: «in servizio permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»;

b) **al comma 2**, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino ferroviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente»;

d) al comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-ter» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosità del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al com-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

petente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi».

2. *Identico.*

3. **Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui al-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «previsti dall'articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«I-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando per iscritto della comunicazione l'assistito. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del sog-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

L'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

6. Identico:

a) identica;

b) identico:

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

getto già titolare di patente di guida, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente di guida e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione.

I-ter. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

I-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

I-quinquies. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

«*I-bis. Identico.*

I-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale **se ha determinato lesioni gravi alle persone** e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

I-quater. Identico»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-*quinquies* è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-*quinquies*»;

d) il comma 3 è abrogato.

Art. 17.

(*Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero*)

1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:

«6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

c) *identico*:

«2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-*quater* è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-*quater*»;

d) *identica*.

Art. 24.

(*Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.

6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116».

2. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera *b*), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 18.

(*Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità*)

1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia,» sono inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;

b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»;

c) al comma 9-*bis*, le parole: «da euro 500 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*12-bis*. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 25.

(*Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità*)

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identico:

«*12-bis*. I proventi delle sanzioni, **al netto delle spese**, derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, **svolto dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e)**, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. All'ente da cui dipende l'organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento.

12-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-*bis* all'ente al quale sono attribuiti ai sensi del medesimo comma, nonché l'entità e le modalità di assegnazione della quota di cui al secondo periodo del comma 12-*bis* all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

12-quater. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, fuori dei centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, **in misura pari al 50 per cento ciascuno**, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e **all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-*ter* e 12-*quater*. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione.**

12-ter. **Gli enti di cui al comma 12-*bis* destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.**

12-quater. **Ciascun ente di cui al comma 12-*bis* trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 12-*bis* di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-*bis* è ridotta del 10 per cento annuo nei con-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

fronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 12-ter, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-*bis* agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma.

Art. 26.

(Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)

1. L'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 152. - *(Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)*. - 1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dai centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere *b*) e *c*), e paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

(*Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli*)

1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-*bis* è abrogato;

b) al comma 8, le parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-*bis*,» sono soppresse.

2. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli»;

b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

veicoli di interesse storico e collezionistico».

Art. 27.

(*Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli*)

1. *Identico:*

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio. In ogni caso la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili lungo le loro traiettorie di transito preferenziali»;

b) al comma 7-*bis*, le parole: «o la fermata» sono soppresse.

soppressa

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di trasporto di persone e oggetti sui veicoli a motore a due ruote)

1. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *1-bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasporto di minori fino a 12 anni è consentito alloggiando gli stessi in un apposito sedile di sicurezza, con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conformi al tipo omologato secondo la normativa stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) dopo il comma *1-bis* è inserito il seguente:

«*1-ter.* La velocità di circolazione dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri non può superare i 60 km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 km/h, laddove previsti».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni tecniche, anche con riferimento all'altezza ed al peso del minore trasportato, per l'omologazione dei sedili di sicurezza di cui al comma *1-bis* dell'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 170, comma *1-bis*, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 20.

(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)

1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria».

2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dopo la lettera *b*) del comma 8 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserita la seguente:

«*b-bis*) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

Art. 29.

(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. **Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza,» sono sostituite dalle seguenti: «Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza,».**

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;».

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«9-bis. Il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

5. *Identico:*

«9-bis. **Durante la marcia ai conducenti, di età non superiore ad anni quattordici, di velocipede è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia.** Il conducente di velocipede che circola **fuori dai centri abitati** da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».

6. **Le disposizioni di cui all'articolo 182, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.**

Art. 30.

(Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)

1. Il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 199 è sostituito dal seguente:

«1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 21.

(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)

1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 174. - *(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)*. - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le regi-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida».

Art. 31.

(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)

1. *Identico:*

«Art. 174. - *(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)*. - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

strazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida **o il limite minimo dei periodi di riposo** settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. Se i limiti di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **38** a euro **152**. **Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800** al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite **giornaliero** massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **300** a euro **1.200**. **Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.**

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite **giornaliero** massimo di durata dei periodi di guida, **ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti** dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **400** a euro **1.600**.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **250** a euro **1.000**. **Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400.** Se i limiti di cui ai **periodi precedenti** non sono rispettati per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 295 a euro 1.179.

9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in pre-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **400** a euro **1.600**.

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **155** a euro **620**.

9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro **1.228**. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-*bis*, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e fre-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro **1.228** per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

15. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

quenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».

2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».

3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 178. - (*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo*). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico».*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

«Art. 178. - (*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo*). - 1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **38** a euro **152**. **Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800** al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite **giornaliero** massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro **300** a

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida **o il limite minimo di durata dei periodi di riposo** settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Se i limiti di durata di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000.

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 295 a euro 1.179.

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto indi-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

euro **1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.**

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite **giornaliero** massimo di durata dei periodi di guida, **ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti** dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **400 a euro 1.600.**

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400.** Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **400 a euro 1.600.**

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **250 a euro 1.000.**

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro **1.228.** La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto indi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

viduale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

viduale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro **1.228** per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

14. *Identico».*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

(*Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali*)

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

4. **All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di registrazione» sono inserite le seguenti: «o la scheda del conducente»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. *Identico*».

5. *Identico*.

Art. 32.

(*Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali*)

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, **dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il me-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

desimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonchè la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1».

2. *Identico.*

Art. 33.

(Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida)

1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 23.

(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose)

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole da: «con l'ammenda» fino a: «del reato» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione»;

2) alla lettera c), le parole da: «da tre mesi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. **Ai fini del ritiro**

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti».

Art. 34.

(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose)

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) alla lettera c), le parole da: «da tre mesi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del **capo II**, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sen-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal sesto e settimo periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. **Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223.** È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;

c) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

tenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;

b) *identico:*

«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal **quinto** e **sesto** periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del **capo II**, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;

c) *identica;*

d) **dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:**

«**9-bis.** Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità, ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 186-bis. - (*Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose*). - 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».

2. *Identico:*

«Art. 186-bis. - (*Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose*). - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera *d*) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. **Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223.** È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo della lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera *c*), del medesimo articolo, aumentate da un terzo

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, **lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c),** le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. *Identico.*

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del **capo II**, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera *d*) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al **quinto** e al **sesto** periodo della lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera *c*), del medesimo articolo, aumentate da un terzo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera *c*), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età».

3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera *c*), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del **capo II**, sezione II, del titolo VI.

7. *Identico*».

3. *Identico*:

a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-*bis*, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-*bis*. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera *d*) del citato comma 1 dell'articolo 186-*bis*, ovvero in caso di recidiva nel triennio. **Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.** Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-*ter*»;

b) al comma 1-*bis*, le parole da: «e si applicano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, fatto salvo quanto previsto dall'ottavo e dal nono periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. **Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223.** È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-*bis*, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-*bis*. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del **capo II**, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera *d*) del citato comma 1 dell'articolo 186-*bis*, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-*ter*»;

b) al comma 1-*bis*, le parole da: «e si applicano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, fatto salvo quanto previsto **dal settimo e dall'ottavo** periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del **capo II**, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;

c) *identico*:

«2-*bis*. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;

e) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, **da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**, sono stabilite le modalità, **senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi»;

d) *identica*;

e) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

f) al comma 6, dopo le parole: «sulla base» sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;

g) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

f) *identica*;

g) *identica*;

h) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria raggugliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».

Art. 35.

(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di attraversamenti pedonali)

1. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4».

Art. 36.

(Modifica all'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «e 178» sono sostituite dalle seguenti: «178, 186, comma 2, lettera a), e 186-bis».

Art. 37.

(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni)

1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «La violazione, quando è possibile, deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regola-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro novanta giorni»;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

mento sono determinati i contenuti del verbale».

Art. 38.

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni)

1. **All'**articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al comma 1**, le parole: «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro **sessanta** giorni»;

b) **al comma 1**, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro **novanta** giorni dall'accertamento della violazione»;

c) **al comma 1-bis**, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

d) **al comma 1-bis**, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento»;

e) **al comma 1-ter**, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei casi previsti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

alle lettere *b*), *f*) e *g*) del comma 1-*bis* non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1»;

f) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

«1-*quater*. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-*bis*, lettera *g-bis*), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e devono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 25.

(*Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE*)

1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di auto-transporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 39.

(*Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis».

2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis»;

b) il comma 4-bis è abrogato.

Art. 26.

(Introduzione dell'articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 202-bis. - *(Rateazione delle sanzioni pecuniarie)*. - 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 40.

(Introduzione dell'articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)

1. *Identico:*

«Art. 202-bis. - *(Rateazione delle sanzioni pecuniarie)*. - 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a **200** euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le fa-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.»*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

miglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo».

Art. 27.

(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)

1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «sessanta giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, o di sessanta giorni dalla stessa data, se l'interessato risiede all'estero»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 41.

(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)

1. *Identico:*

soppressa

a) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate»;

e) al comma 6, le parole: «che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) identica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore».

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale; c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo fi-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 42.

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. *Identico:*

soppressa

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia; c-quater) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia di cui alla lettera c-ter); c-quinquies) al Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella misura dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore degli strumenti e dei dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, dell'interno»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente»;

d) i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identico:*

«4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma *5-bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera *c*) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

5. *Identico.*

5-bis. *Identico».*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

5-ter. Ogni provincia e comune trasmette in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata trasmissione della relazione di cui al periodo precedente o nel caso in cui si riscontrino un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 5-ter e sono definiti le modalità di trasmissione, in via

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma 5-ter.

5-quinquies. Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul citato Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera c-bis) del comma 2, e, per la restante quota del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera c-ter) del medesimo comma 2.

5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-septies. Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 5-quinquies il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma 3-bis».

2. Il decreto di cui al comma 5-quater dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Soppresso

2. Identico.

3. Le maggiori entrate spettanti allo Stato e derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, ri-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

spetto a quelle accertate a legislazione vigente, derivanti dall'attuazione della presente legge ed ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuate a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:

a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 40 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

b) al Ministero dell'interno, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle Forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f-bis*), del decreto legislativo n. 285 del 1992 destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a viola-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 29.

(Introduzione dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati)

1. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 214-ter. - *(Destinazione dei veicoli confiscati)*. - 1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186,

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

zioni accertate da ciascuna delle medesime Forze di polizia;

c) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento del totale annuo, per il totale delle spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia, fatta eccezione per quelle relative agli accertamenti di cui al comma 2-bis dello stesso articolo 187, per le quali provvede solo nella misura del 50 per cento;

d) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del 10 per cento, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

e) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.

4. Le maggiori entrate derivanti dalla presente legge affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal comma 3 del presente articolo.

Art. 43.

(Introduzione dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.

2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».

Art. 30.

(Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)

1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «, per i

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 44.

(Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)

1. *Identico:*

a) **il comma 2 è sostituito dal seguente:**

«2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) al comma 3, le parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

c) al comma 4, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

2. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 218-bis. - (*Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati*). -
1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si ap-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta»;

b) *identica*;

c) *identica*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

plicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».

Art. 31.

(Modifiche agli articoli 219 e 222, modifica dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)

1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: «dopo che sia trascorso almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «dopo che siano trascorsi almeno due anni»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 45.

(Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)

1. *Identico:*

a) al comma 3-*bis*, le parole: «dopo che sia trascorso almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «dopo che siano trascorsi almeno due anni» **ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli»;**

b) **sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:**

«3-ter. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato».

2. Al comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo».

3. L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 223. - (*Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato*). - 1. Nelle

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile».

2. All'articolo 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis»;

b) il comma 2 è abrogato.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205».

4. L'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 32.

(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)

1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 224-ter. - *(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato)*. - 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo,

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 46.

(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 33.

(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale)

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti» fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché di enti e di associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predisporre».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 47.

(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale)

1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:

a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza con gli indi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

rizzi in materia di sicurezza stradale definiti dall'Unione europea;

b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia;

d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie;

e) rendere parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

f) favorire e promuovere il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale di cui all'articolo 57 della presente legge;

g) favorire e promuovere il coordinamento delle attività di raccolta e di diffusione delle informazioni sul traffico e sulla viabilità;

h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti impegnati a presidio della sicurezza della mobilità, per il miglioramento dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso;

i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dai seguenti membri:

a) un rappresentante del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero della salute;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

g) tre rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. I membri del Comitato di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f), hanno qualifica almeno di direttore generale o equivalente e sono nominati dai Ministri delle rispettive amministrazioni di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, da emanare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato un regolamento organizzativo e di funzionamento interno del Comitato.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 34.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade)

1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **nonché eventualmente, con l'esclusione degli interventi effettuati su strade e autostrade affidate in concessione, a valere sulle risorse di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della presente legge.**

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 48.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade)

1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

3. *Identico.*

Art. 49.

(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del presente decreto legislativo, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

2. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.

3. Alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonché di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità. Con l'approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonché le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, è contestualmente definita l'eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade o tronchi nonché delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto legislativo e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante.

4. Per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto.

5. Per i tratti di strada della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di cui al presente decreto legislativo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 35.

(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

Art. 36.

(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)

1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

con le variazioni di cui ai commi 4 e 5, avvenute nell'anno solare precedente».

2. All'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 50.

(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego **in via sperimentale**, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

Art. 51.

(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)

1. Per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

3. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 37.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell'attività di autotrasportatore)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 52.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell'attività di autotrasportatore)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni»;

b) al comma 6 dell'articolo 7-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»;

c) al comma 1 dell'articolo 18, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis*) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di cui all'articolo 19, comma 2-*bis*»;

d) al comma 2-*bis* dell'articolo 19, le parole: «lettere *b)*, *d)* ed *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *b)*, *b-bis)*, *d)* ed *e)*».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

b) *identica*;

soppressa

soppressa

c) all'articolo 22, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. In deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dipendente di un'impresa di autotrasporto

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 38.

(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)

1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. - (*Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria*). - 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 otto-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del rilascio della patente, al titolare è rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validità coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata. Le medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità».

Art. 53.

(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice»;

b) il quarto comma dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 54.

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

autostrade). – 1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.

2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 7.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.

5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni».

2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, è abrogato.

Art. 55.

*(Modifiche alla disciplina
della somministrazione di alcool
nelle ore notturne)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: «e assicurarsi che all'uscita del locale sia

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico» sono soppresse e le parole: «; inoltre» sono sostituite dalle seguenti: «. Inoltre»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. I soggetti di cui al comma 2 hanno presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.

2-ter. È fatta salva la facoltà del sindaco di autorizzare la cessazione delle attività di somministrazione di bevande alcoliche entro le ore 5 per non più di dieci volte nell'arco di un anno. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal comma 2»;

c) al comma 3, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, *2-bis* e *2-ter*»;

d) il comma 4 è abrogato.

2. All'articolo *14-bis* della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Ai soggetti di cui all'articolo 86, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, commi 2, secondo periodo, *2-bis* e 3, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 39.

(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del medesimo Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente.

3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 56.

(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto.

7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il termine di cui al comma 5 senza il pittogramma di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

Art. 40.

(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale)

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 57.

(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 41.

(Misure alternative alla pena detentiva)

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-*bis* e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificati e introdotto dall'articolo 23 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 58.

(Misure alternative alla pena detentiva)

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-*bis* e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificati e introdotto dall'articolo **34** della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 42.

(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)

1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».

Art. 43.

(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente)

1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 59.

(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)

Identico

Art. 60.

(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 61.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e alla legge n. 449 del 1997 per la concessione di ulteriori agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili)

1. Al numero 31) della Parte II della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «2.800 centimetri cubici» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «3.000 centimetri cubici».

2. Al relativo onere, valutato in 1.200.000 euro nel 2010 e in 3 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Art. 44.

(Caratteristiche degli impianti semaforici)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Art. 62.

(Caratteristiche degli impianti semaforici)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, **di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 45.

(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria, da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Art. 63.

(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria **o di noleggio a canone fisso**, da utilizzare **ai fini dell'accertamento delle violazioni** esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

DISEGNO DI LEGGE N. 97

D'INIZIATIVA DEI SENATORI Marco FILIPPI

ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di innalzare il livello di sicurezza sulle strade urbane ed extraurbane e di ridurre il numero degli incidenti stradali, la presente legge stabilisce le nuove modalità di monitoraggio e di realizzazione delle pavimentazioni delle superfici stradali a carico degli enti proprietari o concessionari, di installazione delle barriere di contenimento lungo la rete stradale, nonché le modalità per la verifica e l'adeguamento della segnaletica stradale.

Art. 2.

(Interventi per il monitoraggio delle pavimentazioni stradali)

1. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le modalità con le quali gli enti proprietari o concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, classificate nell'ambito delle categorie A, B, C, D ed E, sono tenuti:

a) al monitoraggio delle condizioni delle pavimentazioni delle superfici stradali, con l'obiettivo di prevenire il loro deterioramento e di effettuare il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza ricorrendo all'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la misura-

zione dei parametri di sicurezza riconosciuti a livello internazionale;

b) al controllo della segnaletica sulla pavimentazione stradale lungo il percorso dei tratti stradali, in particolare in prossimità delle aree a maggiore rischio di incidenti, con l'obiettivo di ripristinarla laddove deteriorata o mancante, ovvero di adeguarla al fine di innalzare il livello di sicurezza stradale;

c) all'individuazione delle aree e dei tratti stradali di maggiore rischio per la sicurezza degli utenti della strada e all'adozione delle misure necessarie per la rimozione delle situazioni di pericolo;

d) alla costituzione di apposite banche dati, da realizzarsi sulla base delle risultanze delle attività di cui alle lettere a), b) e c), per il monitoraggio dei tratti stradali urbani ed extraurbani, mediante le quali avviare le attività di messa in sicurezza di quelli interessati da un'alto tasso d'incidentalità.

2. In caso di incidenti stradali causati dal mancato rispetto delle condizioni minime di sicurezza previste dal comma 1, accertate da funzionari, ufficiali ed agenti delle Forze dell'ordine e dei vigili urbani, ai soggetti responsabili dei tratti stradali medesimi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro.

3. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al comma 1, sono destinate alle regioni, alle province e ai comuni per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione delle misure di cui al comma 1.

Art. 3.

(Modalità di realizzazione delle pavimentazioni delle superfici stradali)

1. Al fine di ridurre i costi di manutenzione e di garantire una maggiore durata, integrità ed efficienza delle pavimentazioni delle superfici stradali, nonché migliori condizioni di guida in sicurezza per gli utenti

delle strade urbane ed extraurbane, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le prescrizioni tecniche per la realizzazione delle pavimentazioni delle superfici stradali, le caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali da impiegare e le caratteristiche finali richieste per i manti di usura delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del codice della strada, di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A, B, C, D ed E, alle quali gli enti proprietari o concessionari devono attenersi, a decorrere dall'anno 2009, nonché le modalità di controllo e le strutture terze preposte al controllo delle opere realizzate.

2. Il decreto di cui al comma 1 prevede che nella realizzazione delle strade di cui al medesimo comma 1 sia garantito uno spessore minimo delle superfici, delle sovrastrutture stradali e, a seconda delle condizioni ambientali ed intrinseche delle pavimentazioni stesse, un manto d'usura o tappeto con effetto drenante, con elevata aderenza ed elasticità, ed altamente resistente alle variazioni termiche e alle deformazioni, da realizzare con i più avanzati materiali bituminosi per usi stradali, con strutture modificate da polimeri ed additivi funzionali, e con caratteristiche e prestazioni definite e certificate.

3. Nel decreto di cui al comma 1, sono altresì precisate le modalità di controllo e definite le strutture preposte al controllo delle opere realizzate.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, agli enti proprietari o concessionari, nonché a coloro che realizzano le opere ivi previste, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 500.000 euro.

5. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4, sono destinate alle regioni, alle province e ai comuni per il finanzia-

mento delle attività connesse all'attuazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4.

(Interventi per il miglioramento delle strutture di sicurezza sulla rete stradale)

1. Al fine di innalzare il livello di sicurezza delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del codice della strada di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A, B, C, D ed E, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le caratteristiche tecniche delle barriere di contenimento che potranno essere installate, a decorrere dall'anno 2009, sulle medesime strade. In particolare le nuove barriere di contenimento devono:

- a) essere sottoposte a prove obbligatorie di *crash test* per autoveicoli e motoveicoli;
- b) essere prive di spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo per tutta la loro lunghezza ed altezza;
- c) facilitare lo scivolamento dei mezzi e delle persone in caso di impatto;

2. Con il medesimo decreto sono stabiliti altresì, i tempi e le modalità di sostituzione delle barriere di contenimento installate dagli enti proprietari o concessionari delle strade di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2008.

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legisla-

tivo recante disposizioni integrative e modificative del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'adeguamento e al riordino della disciplina sulla segnaletica stradale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si conforma, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei sinistri derivanti dal traffico veicolare, nonché di maggiore fluidità della circolazione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare e armonizzare la disciplina sulla segnaletica stradale contenuta nel codice della strada, di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992 con le altre norme legislative e con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia;

b) individuare le tipologie di segnaletica stradale da installare sulle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A, B, C, D ed E, al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza e accessibilità per gli utenti della strada;

c) prevedere le nuove modalità di installazione e posizionamento della segnaletica stradale al fine di assicurare il miglioramento delle condizioni di informazione per gli utenti della strada;

d) individuare una apposita segnaletica, anche elettronica, sul livello di pericolosità di ciascun tratto stradale, in grado di attivare

negli utenti della rete stradale un maggiore livello di attenzione e di vigilanza nei confronti di eventuali rischi;

e) prevedere l'installazione della segnaletica turistica in appositi spazi lungo sulle strade di cui alla lettera *b)*, in modo separato dalla segnaletica stradale di cui alla medesima lettera *b)*;

f) individuare le modalità di installazione della segnaletica e cartellonistica pubblicitaria lungo i tratti stradali, prevedendo in particolare il divieto della loro installazione in prossimità della segnaletica stradale di cui alle lettere *b)* e *d)*, nonché le distanze minime del loro posizionamento da incroci, diramazioni ed accessi alle strade di cui alla lettera *b)*;

g) individuare i soggetti preposti al controllo e alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle lettere *c)*, e *d)*, nonché le sanzioni e i relativi poteri sanzionatori.

4. Il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro il termine di un mese dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo di cui al comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

Art. 6.

(Interventi per il potenziamento della segnaletica stradale)

1. Al fine di potenziare la dotazione di segnaletica stradale da installare lungo i tratti stradali, al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 208 dopo la lettera b), è inserita la seguente: «*b-bis*) al Ministero dei trasporti nella misura del 10 per cento del totale annuo sopra richiamato per il potenziamento ed il miglioramento della segnaletica stradale»;

b) al comma 4 dell'articolo 208 dopo le parole: «al miglioramento della segnaletica stradale» sono aggiunte le seguenti: «, in misura non inferiore al 40 per cento della predetta quota.».

Art. 7.

(Campagne di informazione e di educazione alla guida)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, della salute e della solidarietà sociale, sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (ANIA) e le associazioni impegnate nella tutela degli utenti della strada, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal mancato rispetto delle regole di guida;

b) alla realizzazione e diffusione di programmi finalizzati ad affrontare il problema della guida e degli incidenti stradali;

c) a sostenere e coadiuvare i programmi di educazione alla guida.

2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e con la Federazione italiana editori giornali (FIEG).

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, della salute e della solidarietà sociale, predispone altresì campagne di educazione alla guida nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali promosse per la prevenzione degli incidenti stradali.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 116

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CUTRUFO

TITOLO I

FONDO PER IL SOSTEGNO
ALLA MOBILITÀ MOTOCICLISTICA

Art. 1.

*(Istituzione del Fondo per il sostegno
alla mobilità motociclistica)*

1. È istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il sostegno alla mobilità motociclistica, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento dei progetti promossi da regioni, comuni, province e città metropolitane, a favore dell'incentivazione e del sostegno della mobilità dei motocicli e ciclomotori nel proprio ambito territoriale.

2. Il Fondo finanzia i progetti, di cui al comma 1, attraverso un contributo a fondo perduto dello Stato pari al 60 per cento dell'investimento effettuato dalla regione, comune, provincia o città metropolitana per la loro realizzazione e per una somma comunque non eccedente 1 milione di euro. Le amministrazioni proponenti si impegnano a reperire i fondi necessari al finanziamento della quota residua.

3. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Ripartizione delle risorse)

1. I progetti finanziati dal fondo hanno ad oggetto azioni, iniziative o interventi volti ad incentivare:

- a) la sicurezza stradale;
- b) l'educazione stradale all'uso del ciclomotori e del motociclo;
- c) l'educazione ambientale, con particolare attenzione ai metodi di riduzione delle emissioni e del consumo di carburante;
- d) gli usi socialmente utili di ciclomotori e motocicli;
- e) la promozione di eventi sportivi motociclistici;
- f) la mobilità urbana motociclistica;
- g) il turismo motociclistico, di seguito denominato, «mototurismo».

2. Gli importi assegnati a ciascun progetto sono erogati sulla base dello stato di avanzamento del progetto.

3. Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nei bandi di cui all'articolo 3.

4. Le risorse del fondo non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute nel bilancio dello Stato per l'anno successivo, con imputazione all'unità previsionale di base corrispondente al fondo, in aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dalla legge.

Art. 3.

(Bandi)

1. Per la partecipazione ai progetti di cui all'articolo 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti porta a conoscenza delle amministrazioni interessate appositi bandi, che indicano:

- a) obiettivi generali;
- b) obiettivi specifici;

- c) destinatari;
- d) modalità di finanziamento;
- e) modalità di presentazione;
- f) criteri di valutazione;
- g) regole tecniche di riferimento.

2. Gli avvisi sono diffusi con cadenza annuale.

3. Ai progetti di cui all'articolo 2 possono partecipare, anche congiuntamente, le amministrazioni locali.

4. Per la valutazione dei progetti è istituita, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, una Commissione composta dai rappresentanti delle associazioni dei motociclisti e tredici esperti, dotati di adeguata qualificazione professionale, di cui sette, compreso il presidente, individuati dal Ministro, tre designati dalle regioni e tre dagli enti locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale Commissione valuta i progetti in base ai criteri indicati nell'articolo 4.

5. Nel corso del suo esame, la Commissione di valutazione può richiedere ai proponenti chiarimenti sul contenuto tecnico ed organizzativo dei progetti. Inoltre la Commissione può suggerire eventuali modifiche e accorpamenti dei progetti presentati.

6. A conclusione delle procedure di selezione, la commissione di valutazione trasmette gli atti al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in base anche alla disponibilità di fondi prevista dagli avvisi, può richiedere modifiche, accorpamenti o variazioni della quota da finanziare dei progetti, approva i progetti ammessi al finanziamento e ne dà comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. I fondi per il finanziamento dei progetti, di cui all'articolo 2, comma 1, sono trasferiti alle regioni ed agli enti locali interessati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. I decreti di cui al comma 7 sono emanati entro quindici giorni dalla data di approvazione dei progetti.

Art. 4.

(Criteri di valutazione dei progetti)

1. I progetti sono selezionati solo se conformi alle indicazioni ed agli obiettivi generali individuati nell'articolo 2, comma 1.

2. I progetti previsti all'articolo 2 devono attenersi ai seguenti criteri generali:

a) promuovere servizi ai cittadini e, in particolar modo, a coloro che utilizzano ciclomotori e motocicli, realizzabili anche attraverso l'integrazione fra diverse amministrazioni;

b) favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato;

c) prevedere la realizzazione, ove possibile, di opere stabili e durature;

d) prevedere una scansione temporale della realizzazione dell'opera, iniziativa o intervento;

e) prevedere idonee forme di promozione e divulgazione

f) l'attinenza del progetto ad uno o più degli oggetti indicati nel comma 1;

g) adeguatezza degli interventi, delle azioni o delle iniziative a raggiungere le finalità perseguite dalla presente legge;

h) miglioramento della qualità dei servizi erogati da regioni, comuni, province e città metropolitane nei confronti degli utilizzatori di ciclomotori e motocicli.

3. Ulteriori criteri potranno essere previsti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione agli obiettivi specifici indicati all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui.

TITOLO II

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER LA DISCIPLINA DEI MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Art. 6.

*(Abrogazione delle norme
sulla confisca dei ciclomotori)*

1. Il comma 2-*sexies* dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

Art. 7.

*(Introduzione dei punti per il certificato
di idoneità alla guida di ciclomotori)*

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*quinquies*, sono inseriti i seguenti:

«1-*sexies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al certificato di idoneità previsto per la guida di ciclomotori, disciplinato dall'articolo 116 comma 1-*ter* del presente decreto legislativo, è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'apposita sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida agli articoli 225 e 226, di cui subisce decurtazioni, nella misura indicata nella ta-

bella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe predetta della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-*septies*. Per l'accertamento e la decurtazione del punteggio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 126-*bis*».

Art. 8.

*(Equiparazione della patente di guida A
ai fini della decurtazione dei punti)*

1. Alla tabella allegata all'articolo 126-*bis* sono soppresse le seguenti parole: «di categoria B o superiore».

Art. 9.

(Rimorchi)

1. Il comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dai veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 54, all'articolo 53 ad esclusione della lettera *h*) e ai filoveicoli di cui all'articolo 55 con esclusione degli auto snodati».

Art. 10.

*(Riduzione delle sanzioni pecuniarie
per la violazione divieto di sosta)*

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:

«12-bis. Qualora le infrazioni indicate nel presente articolo siano commesse dai veicoli a due ruote indicati dall'articolo 53 del presente decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è ridotta di un terzo».

Art. 11.

(Circolazione dei motocicli sulle corsie per la sosta di emergenza)

1. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 1, lettera c), dopo le parole «riprendere la marcia» è aggiunto il seguente periodo: «. Il divieto tuttavia non si applica ai motocicli a due ruote qualora procedano a velocità moderata e non costituiscano intralcio ai mezzi di soccorso».

Art. 12.

(Abrogazione delle limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali)

1. All'articolo 175, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «150» è sostituita con la seguente: «100».

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. Il comma 2 dell'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

TITOLO III

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER LA DISCIPLINA DEI QUADRICICLI

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. L'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - *(Ciclomotori e quadricicli leggeri)*. - 1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

- a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
- b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;

2. I ciclomotori a tre ruote possono essere destinati al trasporto merci previa omologazione della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La massa e le dimensioni sono stabilite, in adempimento della normativa comunitaria, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. I quadricicli leggeri sono veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:

- a) massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici;
- b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;
- c) motore di cilindrata non superiore a 50 cc se ad accensione comandata;
- d) se equipaggiati con motori ad accensione spontanea, potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW;
- e) se equipaggiati con motore elettrico, potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW.

4. Ai fini della presente legge i quadri cicli leggeri sono equiparati ai ciclomotori.

5. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai precedenti commi devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare la manomissione degli organi di propulsione.

6. I predetti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei precedenti commi, sono considerati motoveicoli».

Art. 15.

*(Modifiche all'articolo 158
del decreto legislativo n. 285 del 1992)*

1. All'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Negli spazi predisposti per la sosta di veicoli a due ruote a motore possono sostare, parallelamente agli altri veicoli, anche i quadricicli leggeri, i quadricicli a motore, i tricicli e i moto cicli con *sidecar* qualora tutte le ruote si trovino all'interno dell'area delimitata dalla riga esterna di delimitazione dell'area di sosta».

Art. 16.

*(Modifiche all'articolo 85
del decreto legislativo n. 285 del 1992)*

1. Il comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- a) i motocicli con e senza *sidecar*;
- b) le motocarrozette;

- c) i tricicli;
- d) i quadricicli;
- e) le autovetture;
- f) gli autobus;
- g) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- h) i veicoli a trazione animale».

2. Al comma 3 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».

Art. 17.

*(Modifiche all'articolo 86
del decreto legislativo n. 285 del 1992)*

Al comma 1 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «autovetture» è sostituita dalla seguente: «veicoli».

Art. 18.

*(Modifiche all'articolo 116
del decreto legislativo n. 285 del 1992)*

1. Al comma 8 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «per guidare tricicli» sono sostituite dalle seguenti: «per guidare motocicli, tricicli».

2. Il comma 8-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria A, B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di veicoli adibiti a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10».

DISEGNO DI LEGGE N. 129

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PORETTI E PERDUCA

Art. 1.

1. I ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, e ancora posti sotto sequestro o confiscati, sono restituiti ai proprietari al momento della confisca o del sequestro previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

DISEGNO DI LEGGE N. 363

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GARRAFFA

Art. 1.

1. Le persone invalide titolari dei contrassegni speciali per la circolazione e la sosta dei veicoli di cui all'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono, su richiesta al competente ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione civile trasporti in concessione, frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole, allo scopo di ottenere il rilascio di un certificato di idoneità a segnalare alla polizia municipale l'occupazione abusiva delle aree di sosta ad essi riservate ai sensi del predetto articolo 188.

2. La segnalazione di cui al comma 1, indicante il luogo, la data, l'ora e gli estremi identificativi del veicolo lasciato in sosta in

violazione dell'articolo 188 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, obbliga gli organi di polizia municipale del luogo ove è stata commessa la violazione a procedere ai sensi dell'articolo 201 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi ed il rilascio del certificato di cui al comma 1.

Art. 2.

1. All'articolo 126-*bis* del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla tabella allegata, in corrispondenza della voce «Art. 158, comma 2, lettere *d*), *g*) e *h*)», nella colonna «Punti», il numero «2» è sostituito dal seguente: «5».

DISEGNO DI LEGGE N. 462

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CICOLANI

Art. 1.

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Agenzia», organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.

2. L'Agenzia ha sede in Roma ed è dotata di sezioni periferiche.

Art. 2.

1. L'Agenzia costituisce supporto tecnico per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, più in generale, per il Governo, al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato ed in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea.

2. In particolare, l'Agenzia svolge l'azione di supporto al fine di:

a) attuare l'impegno di ridurre del 40 per cento l'incidentalità stradale secondo le indicazioni del Piano nazionale della sicurezza stradale istituito ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

b) predisporre l'insieme degli interventi a tal fine preordinati, quali: programmazione annuale, individuazione delle linee di azione prioritarie, ripartizione dei fondi nazionali o comunitari disponibili, assistenza e supporto alle regioni e alle amministrazioni locali, verifica delle misure adottate su tutte le strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS spa e dalle società concessionarie;

c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai ministeri, dalle regioni, dalle province, dai

comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza stradale;

d) predisporre annualmente la relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

e) aggiornare ogni tre anni il Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base del bilancio dei risultati ottenuti e delle disposizioni che saranno impartite a livello nazionale e comunitario;

f) coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e gli strumenti che la tecnologia mette oggi a disposizione;

g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché sui veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche;

h) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Art. 3.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento organizzativo e funzionale dell'Agenzia.

2. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il comitato direttivo;
- b) il comitato di coordinamento;
- c) la direzione generale.

3. Il comitato direttivo è composto dai seguenti membri:

a) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo presiede;

b) il Ministro dell'economia e delle finanze, o un suo sottosegretario delegato;

c) il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, o un suo sottosegretario delegato;

d) il Ministro dell'interno, o un suo sottosegretario delegato;

e) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un suo sottosegretario;

f) il Ministro dello sviluppo economico o un suo sottosegretario delegato;

g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Il comitato di coordinamento, composto da undici membri, è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed è formato da sei rappresentanti tecnici designati dai Ministri di cui al comma 3 e da quattro membri designati dalla Conferenza unificata.

5. La direzione generale è costituita da:

a) sei uffici dirigenziali;

b) una segreteria per i due comitati nella sede centrale;

c) sezioni periferiche territoriali.

6. Il personale della direzione generale consta di centocinquanta unità di cui almeno ottanta nelle sezioni periferiche. Esso è fornito per almeno il 75 per cento dai Ministeri di cui al comma 3, nonché dalle regioni e dagli enti locali.

Art. 4.

1. Per la copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia si provvede con un aumento del 3 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le infrazioni alle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 622

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BELISARIO ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. È vietato al conducente di fumare durante la marcia»;

b) al comma 3-bis, le parole: «disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Uso di lenti, di determinati apparecchi o di articoli da fumo durante la guida».

DISEGNO DI LEGGE N. 669

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DIVINA

Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 208:

1) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per le esercitazioni pratiche di guida sicura, sia di ciclomotori, sia di motocicli, sia di autoveicoli»;

2) al comma 4, dopo le parole «corsi didattici finalizzati all'educazione stradale» sono inserite le seguenti parole: «, nonché di attuare esercitazioni pratiche di guida sicura, sia di ciclomotori, sia di motocicli, sia di autoveicoli, presso le scuole secondarie di primo e secondo grado»;

b) all'articolo 230:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. I programmi, di cui al comma 1, sono integrati con una esercitazione pratica di guida sicura, sia di ciclomotori, sia di motocicli, sia di autoveicoli, riservata agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini dell'acquisizione di più approfondite nozioni in ordine alle cause degli incidenti e ai comportamenti dopo gli incidenti, alla copertura dell'assicurazione, agli elementi del ciclomotore e al loro uso, ai comportamenti alla guida del ciclomotore e all'uso del casco, nonché alla salute umana»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'attuazione delle esercitazioni pratiche, di cui al comma 1-*bis*, nonché la verifica della loro efficacia spetta alle scuole secondarie di primo e secondo grado».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 685

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DIVINA

Art. 1.

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena della reclusione fino a un anno e con la multa fino a 2.500 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice»;

b) dopo il comma 13-*bis* è inserito il seguente:

«13-ter. Per i reati di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».

DISEGNO DI LEGGE N. 951

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LANNUTTI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 11, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, il prefetto competente per territorio coordina lo svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità svolto dai corpi e servizi di polizia, anche con riguardo all'utilizzo di sistemi automatici di rilevamento».

2. All'articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I parametri in base ai quali le strade possono essere sottoposte a controllo mediante l'utilizzo di sistemi automatici di rilevamento sono stabiliti con decreto del Prefetto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 e gli enti locali dove si riscontri un abuso nell'utilizzo dei sistemi

automatici di rilevamento della velocità ed una mancata ottemperanza di quanto previsto dal citato decreto non possono accedere alla destinazione dei proventi di cui all'articolo 208, comma 4».

Art. 2.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sulle strade extraurbane principali, ai corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi di controllo a distanza delle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1127

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CUTRUFO

Art. 1.

(Guida accompagnata).

1. Al Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 116 è inserito il seguente: «Art. 116-*bis* - *(Guida accompagnata)* - 1. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici, è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-*bis*, purché accompagnati da un conducente, titolare di patente di categoria B o superiore, conseguita da almeno dieci anni.

2. Il minore può procedere alla guida solo dopo aver effettuato presso l'autoscuola un regolare corso teorico e un corso pratico di guida della durata di almeno venti ore ciascuno, con istruttore abilitato e autorizzato. Le lezioni di guida devono essere effettuate utilizzando un veicolo dotato di doppi comandi. Almeno otto delle lezioni debbono svolgersi in autostrada o su strada extraurbana a quattro corsie ed altre quattro ore in condizione di visione notturna. A fine corso l'autoscuola rilascia un attestato di frequenza ed una valutazione di idoneità alla guida accompagnata. Il conseguimento dell'attestato e della valutazione, nonché l'esercizio della guida accompagnata consentono, con la stessa o con altra autoscuola sul territorio nazionale, l'accesso all'esame di cui all'articolo 121 senza l'obbligo di ulteriori corsi teorico pratici.

3. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1, l'autoveicolo deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA» Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 122, comma 9.

4. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1 si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. Il soggetto accompagnatore di cui al comma 1 è solidalmente responsabile delle eventuali violazioni al codice della strada commesse dal minore.

5. Il minore che guida senza accompagnatore è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo.».

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi, termine perentorio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dell'articolo 116-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive rispetto alle quali l'autorizzazione può essere richiesta ed alle modalità del suo rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso l'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore, nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 3 del citato articolo 116-*bis*.

Art. 2.

(Esercitazioni di guida)

1. All'articolo 122 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992

n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1,»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis). L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con l'auto-scuola in autostrada o in strada extraurbana e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento».

2. Il comma 1 dell'articolo 122 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1242

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COSTA

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 119 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da personale medico della Direzione Sanità di Reti ferroviarie italiane S.p.A. o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di stato o da medici specialisti in medicina legale o del lavoro. Le sopraindicate categorie di medici possono effettuare gli accertamenti anche se non più in servizio. In tutti i casi, tale accertamento deve essere effettuato in idonei locali».

DISEGNO DI LEGGE N. 1444

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

D'AMBROSIO LETTIERI ED ALTRI

Art. 1.

(Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18)

1. Il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque vende per asporto e somministra bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni diciotto o a persona che appaia in stato di coscienza alterato od obnubilato, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno».

2. I titolari di pubblici esercizi, di attività commerciali e di circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti a esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, ai sensi dell'articolo 689 del codice penale.

Art. 2.

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

1. Al fine di prevenire gli incidenti stradali legati al consumo di alcool e limitare i costi economici e sociali connessi al trattamento

delle conseguenti lesioni e menomazioni, all'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche».

2. Al comma 2 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). La stessa ammenda è comminata ai guidatori di età inferiore ai ventuno anni e ai guidatori in possesso di patente di guida da meno di cinque anni per i quali sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,2 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi».

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1482

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SARO ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge favorisce l'adozione di un comportamento consapevole e responsabile da parte del guidatore designato e del guidatore singolo, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali alcool correlati.

Art. 2.

(Guidatore designato)

1. Il guidatore designato è colui che all'interno di un gruppo si impegna a non bere alcolici e superalcolici quando si reca presso circoli privati, disco bar, *pub* e locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e di bevande alcoliche.

2. Il gruppo di cui al comma 1 è composto da almeno due persone che utilizzano per il trasporto il medesimo veicolo. Il gruppo non può comunque essere costituito da un numero di persone superiore al corrispondente valore massimo indicato sulla carta di circolazione del veicolo condotto dal guidatore designato.

3. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 1 all'entrata chiedono il nominativo di chi si è proposto quale guidatore designato; quest'ultimo ha diritto all'ingresso gratuito oppure alla consumazione gratuita di una bevanda analcolica, a condizione che dichiari la sua disponibilità di sottoporsi

alla rilevazione del tasso alcoolemico al momento dell'uscita dal locale.

Art. 3.

(Guidatore singolo)

1. Anche il guidatore singolo, che si reca nei locali di cui all'articolo 2, comma 1, e dichiara volontariamente di sottoporsi alla rilevazione del tasso alcoolemico, ha diritto all'ingresso gratuito oppure alla consumazione gratuita di una bevanda analcolica, come previsto dall'articolo 2, comma 3.

Art. 4.

(Controlli)

1. I titolari e i gestori dei locali di cui all'articolo 2, comma 1, avvalendosi anche di personale dotato di specifica formazione, all'uscita dal locale e con l'uso di etilometri omologati a norma di legge, verificano il tasso alcoolemico sia del guidatore designato che del guidatore singolo.

2. Qualora il tasso alcoolemico accertato sia superiore a quello previsto dalla vigente normativa, l'esercente invita i guidatori suddetti a non mettersi alla guida.

3. Il guidatore che risulta positivo all'esame dell'*alcoolttest*, decade dai benefici economici previsti dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3, con la conseguenza che deve pagare il corrispondente di ciò che ha ricevuto a titolo gratuito.

Art. 5.

(Assicurazioni obbligatorie)

1. I titolari e i gestori dei locali di cui all'articolo 2, comma 1, stipulano le assicurazioni seguenti:

a) assicurazione per la responsabilità civile a copertura dei danni involontariamente

cagionati a terzi, clienti compresi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose nell'esercizio della loro attività. Il massimale assicurato per ogni sinistro deve essere di almeno 10.000.000 di euro;

b) assicurazione per gli infortuni occorsi ai guidatori, entro tre ore dall'uscita dei locali. I capitali assicurati per ogni infortunio non devono essere inferiori a 150.000 euro per morte ed a 200.000 euro per invalidità permanente superiore al 27 per cento.

2. Le assicurazioni per la responsabilità civile e per gli infortuni devono essere commisurate al flusso giornaliero delle persone partecipanti.

Art. 6.

(Condizioni del guidatore designato e del guidatore singolo)

1. Il guidatore designato e il guidatore singolo usufruiscono della copertura assicurativa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), a condizione che siano in possesso di un titolo valido, nella forma di scontrino fiscale o di biglietto d'ingresso, comprovante la loro presenza in uno dei locali soggetti alla presente legge e purché sia stato riscontrato un tasso alcolemico non superiore a quello previsto dall'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Il Ministro della gioventù in accordo con le regioni e le amministrazioni locali organizza un campagna di sensibilizzazione permanente volta a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidenti stradali in caso di guida in stato di ebbrezza, coinvolgendo anche le associazioni di categoria interessate.

2. I titolari e i gestori dei locali, in collaborazione con le amministrazioni comunali e con tutti i soggetti interessati, organizzano, nel corso dell'anno, manifestazioni dirette a sensibilizzare i giovani sulle conseguenze di un consumo nocivo e pericoloso di alcool e a promuovere corretti modelli di consumo e di comportamento, tra cui anche la pratica del guidatore designato.

3. Nelle scuole sono promosse iniziative dirette a diffondere tra i giovani comportamenti responsabili rispetto al consumo di alcool e a far conoscere la pratica del guidatore designato.

Art. 8.

(Modifiche)

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono abrogati.

2. Dal 1° gennaio 2009 gli intrattenimenti danzanti con musica registrata hanno lo stesso regime fiscale in vigore per tutte le altre attività musicali.

3. I proventi per le attività di spettacolo e di intrattenimento danzante sono assoggettati alla stessa aliquota IVA del 20 per cento applicata all'attività principale.

4. Alla lettera g) dell'Allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, le parole: «superiore a 1.500 persone» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 4.000 persone».

5. All'articolo 689, primo comma, del codice penale, le parole: «L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque vende o somministra, in luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche ad un minore degli anni diciotto».

6. Chiunque somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 deve inserire nella propria struttura uno strumento di rilevamento del tasso alcoolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al *test*.

7. I titolari e gestori dei locali di cui al comma 6 devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita apposite tabelle che riproducono:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;

c) le sanzioni previste dall'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

8. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e con la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

9. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

10. Chiunque effettua promozioni per favorire la vendita o somministrazione di bevande alcoliche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

11. Dalle ore 22 alle ore 07.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusiva-

mente negli esercizi di cui al comma 9. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce.

12. Nei locali nei quali l'ingresso è consentito dietro pagamento di un biglietto comprensivo di consumazione, quest'ultima, dopo le ore 02.00, deve essere esclusivamente analcolica.

13. Nei locali di spettacolo e intrattenimento il costo delle consumazioni analcoliche deve essere inferiore a quello delle consumazioni alcoliche.

14. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 12 e 13 sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

Art. 9.

(Agevolazioni fiscali)

1. Ai locali soggetti alla disciplina di cui alla presente legge è concesso annualmente un credito d'imposta corrispondente alle spese effettivamente sostenute per gli adempimenti previsti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le cause di revoca totale o parziale dei benefici.

DISEGNO DI LEGGE N. 1487

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEL VENETO

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della comunicazione della Commissione europea del 24 ottobre 2006 Com (2006) 625, definitivo, relativa alla strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di *alcol*, favorisce l'adozione di un comportamento consapevole e responsabile da parte di chi guida tramite l'introduzione della pratica del guidatore designato, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali alcool-correlati.

Art. 2.

(Guidatore designato)

1. Il guidatore designato è colui che all'interno di un gruppo, che si appresta ad una cena o ad una serata di divertimento presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, un locale di intrattenimento e svago o un circolo privato, si propone come guidatore per il ritorno e si impegna a non bere alcolici e superalcolici.

2. Il gruppo di cui al comma 1 è composto da almeno quattro persone che utilizzano per il trasporto il medesimo veicolo. Il gruppo non può comunque essere costituito da un numero di persone superiore al corrispondente numero massimo indicato sulla carta di circolazione del veicolo condotto dal guidatore designato.

Art. 3.

(Contrassegno per il guidatore designato)

1. A chi si propone quale guidatore designato ai sensi dell'articolo 2 è assegnato un apposito contrassegno, facilmente visibile ai terzi, rilasciato dall'esercente del locale di somministrazione di alimenti e bevande, di intrattenimento e svago o del circolo privato, previa consegna della patente di guida.

2. Il guidatore designato si impegna a non assumere bevande alcoliche e ha diritto all'ingresso gratuito nel locale di cui al comma 1 nonché alla consumazione gratuita di almeno due bevande analcoliche o ad uno sconto non inferiore al 30 per cento sul costo delle stesse.

Art. 4.

(Controlli)

1. Gli esercenti di cui all'articolo 2 che aderiscono alla pratica del guidatore designato effettuano, con l'uso di etilometri omologati a norma di legge, rilevamenti nei soggetti designati alla guida ai sensi dell'articolo 2 al fine di verificarne il tasso alcolemico.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati all'uscita dal locale, anche con l'ausilio di personale dotato di specifica formazione, su tutti i soggetti che nel corso della serata si sono proposti come guidatori designati.

3. Il guidatore designato decade dai benefici economici di cui all'articolo 3, comma 2, ed è tenuto a pagare per intero il biglietto di ingresso e le consumazioni effettuate gratuitamente o a prezzo scontato, quando il tasso alcolemico rilevato risulta superiore a zero grammi per litro ovvero rifiuti di sottoporsi all'*alcoltest*.

4. L'esercente trattiene la patente di guida del guidatore designato e la invia entro ventiquattro ore al comando della polizia muni-

principale del comune dove ha sede l'esercizio per la restituzione al titolare:

a) in presenza di rifiuto di sottoporsi all'*alcoltest*;

b) in presenza di tasso alcolemico rilevato superiore a quello che configura lo stato di ebbrezza punito ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

(Cartello informativo)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i locali di intrattenimento e svago e i circoli privati che aderiscono alla pratica del guidatore designato espongono un cartello informativo contenente l'invito a non bere alcolici prima di mettersi alla guida e l'illustrazione in modo sintetico dei vantaggi di cui all'articolo 3, comma 2, e dei controlli di cui all'articolo 4.

Art. 6.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Il Ministro della gioventù, in accordo con le regioni e le amministrazioni locali organizza una campagna di sensibilizzazione permanente sulla pratica del guidatore designato coinvolgendo nelle diverse iniziative anche le associazioni di categoria interessate.

2. Gli esercenti di cui all'articolo 2, in collaborazione con le amministrazioni comunali e con tutti i soggetti interessati, organizzano nel corso dell'anno, in particolare durante la stagione estiva, manifestazioni dirette a sen-

sibilizzare i giovani sulle conseguenze di un consumo nocivo e pericoloso di alcool e a promuovere corretti modelli di consumo e di comportamento tra cui la pratica del guidatore designato.

3. Nelle scuole sono promosse iniziative dirette a diffondere tra i giovani comportamenti responsabili rispetto al consumo di alcool e a far conoscere la pratica del guidatore designato.

Art. 7.

(Agevolazioni fiscali)

1. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento e svago e ai circoli privati che aderiscono alla pratica del guidatore designato è concesso, annualmente, un credito d'imposta corrispondente alle spese effettivamente sostenute per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle relative sanzioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 1601

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZANETTA ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

«4-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2010, tutti gli autoveicoli immatricolati in Italia, di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, devono essere dotati di un dispositivo inibitore di fiamma, di tipo omologato, all'interno dell'autoveicolo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi».

DISEGNO DI LEGGE N. 1667

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MUSSO

Art. 1.

1. All'articolo 201, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «centocinquanta giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni», e le parole: «trecentosessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

DISEGNO DI LEGGE N. 1692

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PINZGER

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di assicurare maggiori tutele all'utenza debole del settore della mobilità cittadina e di migliorare l'efficienza degli spostamenti nelle città, nonché di favorire l'integrazione dei diversi segmenti della mobilità e di renderli tra loro maggiormente compatibili e più sicuri per gli utenti della strada, anche nell'ottica di incentivare lo sviluppo della mobilità ciclistica, la presente legge reca modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al principio della sicurezza stradale» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le regioni, le province e i comuni capoluogo di regione redigono, rispettivamente, un piano regionale, provinciale e comunale della sicurezza stradale in cui sono individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale, sono definite le misure per raggiungere tali obiettivi e sono predisposti

gli strumenti per verificarne il conseguimento. Ai fini della redazione di tali piani, le regioni, le province e i comuni si avvalgono anche delle misure attuate in ambito internazionale, basate su una prassi consolidata e su un'adeguata analisi dei rischi».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: «, tecniche e funzionali» sono sostituite dalle seguenti: «e tecniche»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche funzionali, nei seguenti tipi:

a) ad esclusivo utilizzo veicolare: strade di cui al comma 2, lettere A e B;

b) strade a prevalente utilizzo veicolare dotate di un itinerario ciclopedonale: strade di cui al comma 2, lettere C e D;

c) strade a prevalente utilizzo dell'utenza debole: strade di cui al comma 2, lettere E e F;

d) strade ad esclusivo utilizzo dell'utenza debole: itinerari ciclopedonali di cui al comma 2, lettera F-bis».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifica-

zioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 3) è inserito il seguente:

«3-bis) Attraversamento ciclabile: parte della carreggiata, opportunamente segnalata, sulla quale le biciclette in attraversamento godono della precedenza rispetto ai veicoli.»;

b) al numero 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle biciclette che possono, previa ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, transitare in entrambi i sensi su strade con limite massimo di velocità pari a 30 km/h»;

c) al numero 17) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprese, in ogni caso, le biciclette»;

d) al numero 33) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai bambini in bicicletta fino all'età di dieci anni»;

e) al numero 45), dopo le parole: «attraversamenti pedonali» sono inserite le seguenti: «e ciclabili»;

f) al numero 58), dopo le parole: «dei pedoni» sono inserite le seguenti: «, dei ciclisti».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: «divieti» è inserita la seguente: «, eccezioni».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: «che hanno iniziato l'attraversamento» sono sostituite dalle seguenti: «che si accingono ad attraversare la strada»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Il comma 15 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«15. In assenza di lanterne semaforiche per le biciclette o di altra segnaletica ad esse dedicata, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei conducenti degli altri veicoli».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente:

«*c*) biciclette;».

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. L'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 50. - (*Biciclette*). - 1. Le biciclette sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo del mezzo. In particolare, le biciclette a pedalata assistita sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione mista muscolare ed elettrica, con motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

2. Le biciclette non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

3. In caso di utilizzo di rimorchio per il trasporto di cose o di bambini la lunghezza complessiva della bicicletta non può superare i 3,5 m.

4. Chiunque utilizza biciclette non conformi ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 80».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «essere trainati» sono inserite le seguenti: «dalle biciclette di cui all'articolo 50,»;

b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f*-bis) rimorchi per trasporto di cose e di bambini, limitatamente alle biciclette di cui all'articolo 50»;

c) al comma 4, dopo le parole «*i* ed *l*,» sono inserite le seguenti: «nonché i rimorchi ad uso esclusivo delle biciclette di cui all'articolo 50».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo diret-

tive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici».

Art. 12.

(Modifica all'articolo 68 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 2 dell'articolo 68 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «dall'articolo 152, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 377 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

a) i motocicli con e senza *sidecar*;

b) le motocarrozze;

c) i tricicli;

d) i quadricicli;

e) le autovetture;

f) gli autobus;

g) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

h) i veicoli a trazione animale».

b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «di una somma da euro 263 a euro 1.050» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma da euro 1.000 a euro 5.000»;

b) nella tabella, dopo il capoverso: «Art. 154» è inserito il seguente: «Art. 157, Commi 7 e 8, Punti 1».

Art. 15.

(Modifica all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 1 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano,» sono sostituite dalle seguenti: «i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, ed i 30 km/h per altre strade urbane, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 50 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano,».

Art. 16.

(Modifica all'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 8 dell'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «, mulattiere e piste ciclabili» sono sostituite dalle seguenti: «e mulattiere».

Art. 17.

(Modifica all'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali».

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture

portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tali strutture possono sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 100 cm dalla sagoma propria del mezzo.»;

b) al comma 6, dopo la parola: «longitudinale» è inserita la seguente: «posteriore»;

c) al comma 9, le parole: «sistemare il carico» sono sostituite dalle seguenti: «verificare la sistemazione del carico».

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. Le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate, quando esistono e sono in perfette condizioni e non sono ostruite od ostacolate, fatto salvo il divieto per particolari categorie di biciclette, con le modalità stabilite nel regolamento.

9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti proprietari delle strade devono verificare l'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili di loro competenza ed emettere un apposito certificato di collaudo, redatto da un tecnico abilitato, previa verifica del percorso da eseguire in bicicletta e di cui si deve fare espressa menzione nel certificato. Le piste non collaudate entro il termine fissato dal periodo precedente devono essere dismesse fino al loro specifico collaudo. L'ente proprietario deve inoltre redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco delle piste

ciclabili certificate ai sensi del presente comma».

Art. 20.

(Modifica all'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Il comma 1 dell'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o che si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o che si trovano nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio».

Art. 21.

(Modifica all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

Art. 22.

(Norme di adeguamento)

1. Il Governo è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di adeguarlo alle modifiche apportate dalla presente legge al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relative ai velocipedi devono intendersi riferite alle biciclette.

DISEGNO DI LEGGE N. 1716

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BUBBICO ED ALTRI

Art. 1.

(Manutenzione delle superfici stradali urbane ed extraurbane)

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza sulle strade urbane ed extraurbane e di ridurre il numero degli incidenti stradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per la manutenzione delle superfici stradali urbane ed extraurbane.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti proprietari o concessionari delle strade classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e successive modificazioni, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: «nuovo codice della strada», sono tenuti a garantire:

a) il monitoraggio delle condizioni delle pavimentazioni delle superfici stradali, con l'obiettivo di prevenire il loro deterioramento e di effettuare il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza ricorrendo all'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la misurazione dei parametri di sicurezza riconosciuti a livello internazionale;

b) il controllo della segnaletica orizzontale, in particolare in prossimità delle aree a maggiore rischio di incidenti, con l'obiettivo di ripristinarla laddove deteriorata o mancante, ovvero di adeguarla al fine di innalzare il livello di sicurezza stradale;

c) l'individuazione delle aree e dei tratti stradali di maggiore rischio per la sicurezza degli utenti della strada e l'adozione delle misure necessarie per la rimozione delle situazioni di pericolo;

d) la costituzione di apposite banche dati, da realizzarsi sulla base delle risultanze delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, per il monitoraggio dei tratti stradali urbani ed extraurbani, mediante le quali avviare le attività di messa in sicurezza dei tratti stradali ad alto tasso d'incidentalità.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente articolo, è destinata annualmente una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi di cui all'articolo 208, comma 1, del nuovo codice della strada.

4. Ciascuno degli enti proprietari o concessionari di cui al comma 2 è tenuto a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più soggetti responsabili dell'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

5. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* comporta l'applicazione di apposite sanzioni pecuniarie, non inferiori ad euro 15.000 a carico degli enti proprietari o concessionari di cui al medesimo comma 2, e non inferiori ad euro 2.000 a carico dei soggetti responsabili di cui al comma 4, in caso di accertata responsabilità dei medesimi.

Art. 2.

(Interventi per il miglioramento delle barriere di contenimento sulla rete stradale)

1. Al fine di innalzare il livello di sicurezza delle strade, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ema-

nare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le caratteristiche tecniche delle barriere di contenimento che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti ad installare a decorrere dall'anno 2010. Le suddette barriere devono:

- a) essere sottoposte a prove obbligatorie di *crash test* per autoveicoli e motoveicoli;
- b) essere prive di spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo per tutta la loro lunghezza ed altezza;
- c) facilitare lo scivolamento dei mezzi e delle persone in caso di impatto.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite, altresì, le modalità e le cadenze temporali per la sostituzione obbligatoria, da ultimarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015, delle barriere di contenimento con spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo per tutta la loro lunghezza ed altezza, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, installate fino al 31 dicembre 2009.

3. Durante la fase transitoria di cui al comma 2, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti ad installare sulle barriere stradali esistenti elementi che favoriscano lo scivolamento dei mezzi e delle persone in caso di impatto.

Art. 3.

(Delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e modificative del nuovo codice della strada in adeguamento nonché volte al riordino della disciplina sulla segnaletica stradale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle in-

frastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentiti il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si conforma, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei sinistri derivanti dal traffico veicolare, nonché di maggiore fluidità della circolazione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare e armonizzare la disciplina sulla segnaletica stradale contenuta nel nuovo codice della strada con le altre norme legislative con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia;

b) individuare le tipologie di segnaletica stradale verticale ed orizzontale da installare sulle strade classificate nell'ambito dei tipi A), B), C, D) ed E) dell'articolo 2, comma 2, del nuovo codice della strada, al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza e accessibilità per gli utenti della strada;

c) prevedere le nuove modalità di installazione e posizionamento della segnaletica stradale al fine di assicurare il miglioramento delle condizioni di informazione per gli utenti della strada;

d) individuare una apposita segnaletica, anche elettronica, relativa al livello di pericolosità di ciascun tratto stradale, in grado di attivare negli utenti della rete stradale un maggiore livello di attenzione e di vigilanza nei confronti di eventuali rischi;

e) prevedere l'installazione della segnaletica turistica in appositi spazi lungo sulle strade classificate nell'ambito dei tipi A),

B), C, D) e E) dell'articolo 2, comma 2, del nuovo codice della strada, in modo separato dalla segnaletica stradale di cui alla lettera b);

f) individuare le modalità di installazione della segnaletica e cartellonistica pubblicitaria lungo i tratti stradali, prevedendo in particolare il divieto della loro installazione in prossimità della segnaletica stradale di cui alle lettere b) e d) del presente comma, nonché le distanze minime del loro posizionamento da incroci, diramazioni ed accessi alle strade classificate nell'ambito dei tipi A), B), C, D) ed E) dell'articolo 2, comma 2, del nuovo codice della strada;

g) prevedere l'utilizzazione obbligatoria di vernici abrasive per la segnaletica stradale orizzontale al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza per gli utenti della strada;

h) individuare i soggetti preposti al controllo e alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c) e d), nonché le sanzioni e i relativi poteri sanzionatori.

4. Il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo medesimo, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua le disposizioni del decreto su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

Art. 4.

(Modifiche al nuovo codice della strada in materia di dotazione di sicurezza per i conducenti di ciclomotori e motoveicoli)

1. Al fine di garantire l'utilizzo delle più avanzate dotazioni di sicurezza da parte dei conducenti di ciclomotori e di motoveicoli, l'articolo 171 del nuovo codice della strada è sostituito dal seguente:

«Art. 171. - *(Dotazione necessaria per la conduzione di veicoli a due ruote)*. - 1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare, oltre a un casco protettivo, regolarmente allacciato e conforme a uno dei tipi omologati ai sensi della vigente normativa, i seguenti indumenti:

a) per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw: guanti per la protezione delle mani e giacca tecnica con protezioni per spalle e gomiti;

b) per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw: guanti per la protezione delle mani e giacca tecnica dotata di paraschiena integrale e di protezioni per spalle e gomiti;

c) per i veicoli oltre 52 kw: guanti per la protezione delle mani e una tuta tecnica o una giacca tecnica dotata di paraschiena integrale e di protezioni per spalle e gomiti, nonché pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia.

3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motoveicoli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di incidente, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

4. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-

mento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso degli indumenti e del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.

5. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza indumenti e caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.

6. Gli indumenti e i caschi di cui al comma 5 del presente articolo sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al titolo V, capo I, sezione II».

Art. 5.

(Campagne di informazione e di educazione alla guida)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e le associazioni impegnate nella tutela degli utenti della strada, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal mancato rispetto delle regole di guida;

b) alla realizzazione e diffusione di programmi finalizzati ad affrontare il problema della guida e degli incidenti stradali;

c) a sostenere e coadiuvare i programmi di educazione alla guida.

2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI-Radiotelevisione italiana Spa e con la Federazione italiana editori giornali (FIEG).

3. Per le finalità di cui al comma 1, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, predispone altresì campagne di educazione alla guida nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle iniziative nazionali ed internazionali promosse per la prevenzione degli incidenti stradali.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1732

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COMINCIOLI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Sui ciclomotori e sui motocicli a due o a tre ruote i bambini di statura inferiore ai 1,50 metri devono essere sistemati su un apposito sedile di sicurezza con appoggi per gli arti inferiori e superiori, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La velocità di circolazione dei veicoli con a bordo i suddetti passeggeri non può superare i 60 Km/h»;

b) al comma 7, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*» e, dopo le parole: «dai commi 1», sono inserite le seguenti: «, 1-*bis*, 1-*ter*».

DISEGNO DI LEGGE N. 1778

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FLERES E ALICATA

Art. 1.

1. All'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *c*) sono inserite le seguenti:

- «*c-bis*) estintore;
- c-ter*) martelletto frangivetro;
- c-quater*) *kit* di pronto soccorso».

DISEGNO DI LEGGE N. 1783

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DE LILLO ED ALTRI

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale)

1. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il delitto è altresì doloso quando il soggetto preveda il verificarsi dell'evento come probabile o possibile e ne accetti volontariamente il rischio»;

b) all'articolo 589, terzo comma, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

«2-bis) soggetto che guidi con temerarietà ed aggressività manifesta tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e la vita altrui»;

c) all'articolo 590:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a un anno o della multa da euro 1.000 a euro 3.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da due a cinque anni o della multa da euro 10.000 a euro 20.000. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ov-

vero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero da soggetto che guidi con temerarietà e aggressività manifesta tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e la vita e l'integrità fisica altrui, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da uno a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da due anni e sei mesi a cinque anni»;

2) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Se la lesione pone il soggetto in stato di coma irreversibile la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 25.000 a euro 50.000»;

3) al quarto comma, le parole: «gli anni cinque» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni dieci».

Art. 2.

(Campagne di informazione e di educazione alla guida)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici e le associazioni impegnate nella tutela degli utenti della strada, promuove apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal mancato rispetto delle regole di guida;

b) alla realizzazione e diffusione di programmi finalizzati ad affrontare il problema della guida e degli incidenti stradali;

c) a sostenere e coadiuvare i programmi di educazione alla guida.

2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate anche

mediante accordi di programma con la RAI-Radiotelevisione italiana e con la Federazione italiana editori giornali.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro, della sa-

lute e delle politiche sociali, promuove altresì campagne di educazione alla guida nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali in materia di prevenzione degli incidenti stradali.

DISEGNO DI LEGGE N. 1916D'INIZIATIVA DEL SENATORE SANCU
—

Art. 1.

1. All'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Uso di lenti, di determinati apparecchi e divieto di fumo durante la guida»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. È vietato al conducente di fumare durante la guida del veicolo. Tale divieto si estende anche ai passeggeri in presenza di minori»;

c) dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

«3-ter. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

Art. 2.

1. Alla tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla colonna: «norma violata», voce: «Art. 173», le parole: «commi 3 e 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-*bis*, 3 e 3-*bis*».

PETIZIONE N. 42

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (CE) chiede ulteriori interventi contro l'incidentalità stradale dovuta all'eccesso di velocità e all'abuso di alcool e droghe nonché un rigoroso monitoraggio della rete stradale anche ai fini dell'ammmodernamento e della razionalizzazione della segnaletica, con particolare riguardo alla Campania.

PETIZIONE N. 79

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede provvedimenti per la sicurezza stradale, con particolare riguardo alla realizzazione di una moderna segnaletica, la rimozione della cartellonistica abusiva e l'adeguamento dell'illuminazione.

PETIZIONE N. 84

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede un alleggerimento delle sanzioni previste dal codice della strada per le infrazioni meno gravi.

PETIZIONE N. 99

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede interventi atti ad assicurare un corretto uso degli «*autovelox*».

PETIZIONE N. 153

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede norme più severe in materia di guida senza casco o cinture di sicurezza.

PETIZIONE N. 220

PRESENTATA DAL SIGNOR
Salvatore ACANFORA

Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'obbligo di dotare gli autoveicoli di estintore, maschera a gas e di altri strumenti di pronto soccorso.

PETIZIONE N. 231

PRESENTATA DAL SIGNOR
Salvatore ACANFORA

Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione di una Giornata della memoria delle vittime della strada.

PETIZIONE N. 277

PRESENTATA DAL SIGNOR
Salvatore ACANFORA

Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abolizione del sistema della «patente a punti» e la revisione dei limiti di velocità sulle autostrade.

PETIZIONE N. 291

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede l'adozione di particolari misure di sicurezza per le gite in pullman di bambini e anziani.

PETIZIONE N. 292

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede la sostituzione, ove possibile, dei semafori con rotonde e svincoli al fine di rendere più scorrevole il traffico stradale.

PETIZIONE N. 348

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede rigorosi controlli sulla regolarità dei caschi per la guida di motocicli e ciclomotori, la riduzione dei costi ed iniziative atte a sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'uso del casco.

PETIZIONE N. 353

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede l'adozione di controlli particolarmente rigorosi in materia di orario di lavoro degli autotrasportatori ai fini di una maggiore sicurezza stradale.

PETIZIONE N. 377

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede la limitazione della circolazione dei ciclomotori in determinate fasce orarie.

PETIZIONE N. 387

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede misure atte a controllare il regolare funzionamento dei semafori.

PETIZIONE N. 433

PRESENTATA DALLA SIGNORA
Gabriella CUCCHIARA

La signora Gabriella Cucchiara, di Roma,
chiede nuove norme in materia di conseguimento della patente di guida.

PETIZIONE N. 472

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede interventi per la sicurezza stradale, con particolare riguardo alle strisce pedonali.

PETIZIONE N. 513

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede norme a favore dei cittadini disabili in materia di parcheggi.

PETIZIONE N. 514

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede misure per il rigoroso rispetto dei limiti di velocità degli autoveicoli nei centri urbani.

PETIZIONE N. 546

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede un'accurata manutenzione del manto stradale.

PETIZIONE N. 635

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede una revisione delle procedure relative ai ricorsi per le infrazioni al codice della strada.

PETIZIONE N. 670

PRESENTATA DAL SIGNOR
Alessandro ROCCHI

Alessandro Rocchi, di Roma, chiede l'inasprimento delle sanzioni in materia di manomissione di autoveicoli al fine di aumentarne potenza e velocità.

PETIZIONE N. 731

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede misure a tutela dei cittadini contro abusi in materia di contravvenzioni per infrazioni al codice della strada.

PETIZIONE N. 776

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede modifiche al codice della strada a tutela della mobilità dei disabili.

PETIZIONE N. 804

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede nuove norme in materia di rinnovo della patente di guida.

PETIZIONE N. 833

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (CE), chiede una revisione delle sanzioni relative alla guida senza patente.

PETIZIONE N. 834

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Francesco Di Pasquale, di Canello ed
Arnone (CE), chiede l'adozione di un Piano
nazionale di emergenza traffico.

